

CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE
della provincia di Asti
Osservazioni al PIANO ENERGETICO PROVINCIALE
Proposto dal Servizio Ambiente della Provincia di Asti.

A titolo di premessa si desidera ricordare e si chiede di tener conto in ogni caso che il terreno da sempre è grande fonte di energia: produce sostanza vegetale, vale a dire cibo e legname e ad esso è vincolata la fotosintesi indispensabile alla sopravvivenza degli esseri umani e degli animali. Da esso dipende anche quel patrimonio comune che è la BIODIVERSITA'. *"Difendere la biodiversità significa preservare quell'equilibrio di risorse, flora, fauna, pianure, montagne, fiumi, laghi, paludi all'interno del quale ha potuto svilupparsi la nostra civiltà. Significa in primo luogo difendere l'uomo. Se scompare una specie animale o vegetale in Italia, se una zona umida viene compromessa, se un fiume viene distrutto dall'inquinamento, significa che si perde un pezzo di quel puzzle al centro del quale ci siamo noi. E gli esempi, purtroppo tragici sono sotto gli occhi di tutti"* (citazione dell'On. Prestigiacomo 24/5/2010).

-----000000000000-----

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

Piano Energetico Provinciale, "denominato pepat_prima_parte" e "pepat_seconda_parte".

Nella stesura della presente relazione, la formattazione in *carattere corsivo* indica il testo estratto dalla documentazione presentata ed analizzata, mentre la formattazione in CARATTERE MAIUSCOLO indica le osservazioni.

Di seguito si riportano le osservazioni effettuate sul **documento denominato "pepat-prima parte"**.

§ 4.1 I CONSUMI DI ENERGIA (ANALISI DELLA DOMANDA)

Tabella 10 – Consumi di energia elettrica per macrosettori- pag. 33

La tabella mostra la progressione dei consumi di energia elettrica nel periodo 2004-2008.

Tra il 2007 ed il 2008 si ha una evidente stabilizzazione dei consumi (quindi della domanda), come visibile nel grafico sostante:

OSSERVAZIONE:

NON E' PRESENTE NEL PIANO UNA PROIEZIONE ATTENDIBILE DELLA DOMANDA FUTURA.

DATO CHE SI TRATTA DI PIANIFICARE UN'IMPIANTISTICA CHE HA UNA DURATA DI VITA SUI DECENNI, NON E' VISIBILE ALCUNA PROIEZIONE SUL MEDIO PERIODO (2010-2020) NE' SUL LUNGO PERIODO (2010-2030).

TUTTI I RAGIONAMENTI EFFETTUABILI PER UN PIANO ENERGETICO MANCANO DEL RIFERIMENTO INIZIALE: QUANTA ENERGIA SERVIRA' NEL 2015 O NEL 2020 O NEL 2030?

§ 4.1 I CONSUMI DI ENERGIA (ANALISI DELLA DOMANDA)

Tabella 11 – Consumi di energia elettrica. Variazioni percentuali annue - pag. 33:

La tabella indica per il settore industria (il settore più energivoro) che il consumo di energia elettrica ha una notevole diminuzione nel periodo 2007-2008.

OSSERVAZIONE:

NON E' CORRETTO AMMETTERE L'INVARIANZA DEI CONSUMI TRA IL 2007 ED IL 2008, ANCHE SE LA DIMINUZIONE DELL'INDUSTRIA E' COMPENSATA DALL'AUMENTO NEL TERZIARIO.

IL DATO RELATIVO ALL'INDUSTRIA E' FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DI UN PIANO ENERGETICO CORRETTO.

§ 4.3 LA PRODUZIONE DI ENERGIA (ANALISI DELL'OFFERTA)

Recupero energetico dai rifiuti – pag.54

In provincia sono attualmente in esercizio sette impianti per il recupero energetico di rifiuti non pericolosi, costituiti in prevalenza da rifiuti della lavorazione del legno e affini, trattati e non trattati ... Il calore prodotto viene prevalentemente utilizzato nel ciclo produttivo da cui deriva il rifiuto o per il riscaldamento ambienti.

OSSERVAZIONE:

SI EVINCE CHE IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI (LEGNO, LIQUAMI, ECC., PER BIOMASSA O BIOGAS) E' AMMISSIBILE SOLO IN LOCO.

SI CHIEDE DI SPECIFICARE CHE IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI (INCENERIMENTO DEL CDR) NON E' FATTIBILE NELLA PROVINCIA DI ASTI POICHE' NON ASSIMILABILE ALLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (NORMATIVA EUROPEA).

SEGUE UN INCISO:

Solo in Italia (in violazione delle direttive europee in materia) viene considerata rinnovabile totalmente l'energia prodotta dalla termovalorizzazione (INCENERIMENTO n.d.r.) laddove la UE considera invece rinnovabile solo la parte organica dei rifiuti (cioè gli scarti biodegradabili). "Fonte rinnovabile per la UE è solo fotosintesi e la catena trofica".

La Commissione Europea, in data 20 novembre 2003, in merito alla distorsione della normativa comunitaria in Italia in riferimento all'inclusione della parte non biodegradabile dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è così espressa:

«La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile.

La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correderà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i «certificati verdi». Per quanto riguarda l'ammissibilità agli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabili, le disposizioni della direttiva 2001/77/CE si limitano a stabilire che il regime di sostegno deve esplicitarsi «nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato». La normativa nazionale che annovera i rifiuti non biodegradabili tra le fonti di energia rinnovabili deve pertanto essere conforme alle norme della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Risulta chiaro che le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili (punti E.1.3 e E.3.3) sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (cfr. punto 6 e nota a piè di pagina 7 della disciplina comunitaria). Le suddette disposizioni non si applicano pertanto agli aiuti per la produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Tali aiuti possono tuttavia essere conformi alle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti (punto E.3.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente).

Gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE vanno considerati congiuntamente ai principi stabiliti dalla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni nazionali che prevedono aiuti non differenziati (riguardanti quindi anche la frazione non biodegradabile) per l'incenerimento dei rifiuti devono dimostrare che sono compatibili con il principio della prevenzione della produzione di rifiuti e che non costituiscono un ostacolo al reimpiego e al riciclaggio dei rifiuti stessi. La Commissione esaminerà attentamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative messe in applicazione dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 2001/77/CE.

Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani [cfr. articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 che ha recepito la norma europea per quanto riguarda strettamente la definizione di biomassa].

§ 4.4 BILANCIO DELLE EMISSIONI

Tab.31 – Emissioni evitate per produzione di energia da fonte solare - pag. 65:

OSSERVAZIONE:

NON E' CORRETTO DICHIARARE CHE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE HA COME CONSEGUENZA DIRETTA LA MANCATA EMISSIONE DI CO2 SENZA VERIFICARE CHE TALE QUANTITATIVO DI KWH PRODOTTI SOSTITUISCANO LO STESSO QUANTITATIVO PRODOTTO DA FORNTI FOSSILI, ALTRIMENTI CI SI RIFERISCE SOLO AD UN AUMENTO DELL'ENERGIA OFFERTA.

IL BILANCIO DELLE EMISSIONI NON E' CORRETTO SE SI CONSIDERANO GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, POICHE' SOTTRAGGONO SUOLO FERTILE A VERDE, POTENZIALMENTE UTILE PER IL RIASSORBIMENTO DI UNA PARTE DELLA CO2 EMESSA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMoeLETTRICA DA FONTI FOSSILI.

IL BILANCIO RISULTA CORRETTO SE INVECE SI CONSIDERANO GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SUI TETTI DI CAPANNONI, EDIFICI PUBBLICI, PARCHEGGI E CASE O SU SUOLO NON FERTILE (EX CAVE, DISCARICHE ESAUSTE, FONDI DISMESSI, ECC.).

§ 5.1 DEFINIZIONE DEI POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO

pag. 67.

“Aumento della produzione di energia da fonti non convenzionali:

...

11. sviluppo sostenibile della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare riguardo al fotovoltaico, all'idroelettrico minore ad acqua fluente ed ai biocombustibili;”

OSSERVAZIONE:

SI RICHIEDE DI SPECIFICARE MEGLIO L'AGGETTIVO “SOSTENIBILE”, DICHIARANDO CHE NON E' ACCETTABILE LA MESSA IN FUNZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA OCCUPANDO TERRENO AGRICOLO DICHIARATAMENTE FERTILE O NON NATURALMENTE VOCATO AD UTILIZZO INDUSTRIALE, AL FINE DI EVITARE SPECULAZIONI SUL TERRITORIO A DISCAPITO DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE.

SI CHIEDE ANCHE DI DICHIARARE INACCETTABILI PER LA MESSA IN FUNZIONE DI TALI IMPIANTI I TETTI DEI CENTRI STORICI E TUTTI I TERRENI E I LUOGHI CHE COSTITUISCONO PATRIMONIO AGRICOLO E PAESAGGISTICO AL FINE DI SALVAGUARDARE ANCHE LE ATTIVITA' CHE IVI SI SVOLGONO COMPRESO IL TURISMO.

IL NOSTRO PAESE, DA TEMPO META DI VIAGGI DALL'ESTERO, E' DEPOSITARIO DI GRAN PARTE DEI VALORI STORICI E CUTURALI IL CUI PREGIO PUO' ESSERE ANCOR PIU' RIVALUTATO DAL CONTESTO CHE SI AUSPICA.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Nonostante facciano parte di un utilizzo razionale dell'energia, quindi a livello di pianificazione dei consumi, in alcuni ambiti il Risparmio Energetico e l'Efficienza Energetica, sono considerati, per estensione, fonti rinnovabili, individuati nella categoria dell'energia sostenibile.

Nel Piano Energetico Provinciale astigiano è possibile ed auspicabile considerare come fonte di energia la parte di energia non consumata grazie a politiche estese e capillari di Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica.

Anche la riduzione della produzione di rifiuti pro-capite può, per esteso, essere considerata una strategia di Risparmio Energetico (ad esempio, energia ed emissioni risparmiate con la riduzione dello smaltimento dei rifiuti)

CONCLUSIONI

Si chiede di definire una proiezione attendibile della domanda futura di energia, base di programmazione per lo sviluppo di un corretto piano energetico.

Si chiede di analizzare, a domanda di energia costante, la possibilità di sostituzione progressiva di tutti gli impianti di produzione di energia più impattanti (emissioni, territorio, ecc.).

Si chiede di specificare che l'uso del fotovoltaico a terra non è sostenibile se effettuato su terreno agricolo e/o fertile.

Si chiede di specificare che l'uso di impianti di incenerimento non è sostenibile in quanto non assimilabili ad impianti a fonti rinnovabili e che il loro utilizzo potrebbe compromettere il contenimento delle emissioni di CO₂ e PM₁₀ in una provincia già sottoposta ad un carico eccessivo di PM₁₀.

In base al presente Piano Energetico Provinciale, si chiede di perorare, in sede statale presso il Ministro dell'Ambiente, l'eliminazione dei contributi verdi (CIP6) forniti agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Si chiede di tenere in evidenza comunque che il terreno da sempre produce sostanza vegetale, vale a dire cibo e legname, e ad esso è vincolata la fotosintesi indispensabile alla sopravvivenza degli esseri umani.